

LA MEDIAZIONE DELLE  
CONTROVERSIE CIVILI COME  
STRUMENTO PER  
DEFLAZIONARE LA GIUSTIZIA

# LA MEDIAZIONE MIRA A INDURRE LE PARTI AL RIPRISTINO DEL RAPPORTO IN FUNZIONE DEI LORO INTERESSI

NELLA CONTROVERSIA GIUDIZIARIA, INVECE, SI GUARDA AL PASSATO PIUTTOSTO CHE AL FUTURO, CERCANDO DI INDIVIDUARE TORTI E RAGIONI RISPETTO AL SINGOLO EPISODIO

# IN ALCUNE MATERIE PARTICOLARMENTE CONFLITTUALI LA MEDIAZIONE DIVIENE OBBLIGATORIA PRIMA DI POTER AVVIARE UN GIUDIZIO CIVILE IN TRIBUNALE

in particolare, in caso di liti in materia di:

- condominio;
- locazione;
- responsabilità medica;
- contratti bancari, finanziari e assicurativi

IN TUTTE LE ALTRE MATERIE LA  
MEDIAZIONE E' ESPERIBILE SU  
VOLONTARIA SCELTA DELLE  
PARTI

NEL CORSO DEL PROCESSO IL  
GIUDICE PUO' SEMPRE INVITARE  
LE PARTI AD ESPERIRE LA  
MEDIAZIONE, RINVIANDO  
L'UDIENZA PER IL TEMPO  
STRETTAMENTE NECESSARIO

GLI ORDINI PROFESSIONALI  
POTRANNO COSTITUIRE  
ORGANISMI DI MEDIAZIONE  
NELLE MATERIE DI LORO  
COMPETENZA

IL MEDIATORE SARA' UN  
PROFESSIONISTA CON  
REQUISITI DI TERZIETA'

L'ORGANISMO DOVE IL  
MEDIATORE PRESTA LA SUA  
OPERA SARA' VIGILATO DAL  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'ACCORDO RAGGIUNTO A  
SEGUITO DELLA MEDIAZIONE  
SARA' OMOLOGATO DAL  
GIUDICE E DIVERRA' ESECUTIVO

QUALORA L'ACCORDO NON  
VENGA RAGGIUNTO,  
IL MEDIATORE FARA' UNA  
PROPOSTA FINALE DI  
RISOLUZIONE DELLA  
CONTROVERSIA, CHE  
SPETTERA' ALLE PARTI SE  
ACCETTARE O NO

SE LA SENTENZA DEL GIUDICE  
CORRISPONDERA' ALLA  
PROPOSTA FINALE DEL  
MEDIATORE, LE SPESE DEL  
PROCESSO SARANNO  
SOPPORTATE DALLA PARTE CHE  
HA RIFIUTATO LA SOLUZIONE  
CONCILIATIVA

LE PARTI SARANNO TUTELATE  
DALLA MASSIMA  
RISERVATEZZA RISPETTO ALLE  
DICHIARAZIONI RESE NEL  
CORSO DEL PROCEDIMENTO DI  
MEDIAZIONE, CHE NON  
POTRANNO ESSERE UTILIZZATE  
NEI PROCESSI